

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: C.O. FIT – DM n.356 del 10/09/1999. Individuazione, delimitazione di aree contaminate e di sicurezza e relative misure fitosanitarie per il primo ritrovamento di Erwinia amylovora nel territorio regionale. Anno 2018

DETERMINA

• di dichiarare ai sensi del DM 10/09/1999 n.356, aree contaminate da Erwinia amylovora (di seguito denominate zone focolaio), quelle individuate e comprese nelle particelle catastali del Comune di Colli al Metauro località di Serrungarina (PU) qui sotto riportate:

<u>particella n.236</u> Foglio 10: superficie su cui insistono piante ospiti di Erwinia amylovora inclusa la superficie di pertinenza della strada comunale adiacente <u>particella 271</u> Foglio 11: superficie occupata da piante ospiti di Erwinia amylovora inclusa la superficie di pertinenza della strada provinciale adiacente

- di riportare in allegato n.1, che costituisce parte integrante della presente determina, i punti corrispondenti alle zone focolaio di Erwinia amylovora sino ad oggi individuate nella regione Marche:
- di considerare indenni tutte le rimanenti zone del territorio regionale in conformità allo Standard ISPM n.4 della FAO:
- di disporre, trattandosi di primo ritrovamento in zona precedentemente indenne, l'estirpazione e la distruzione immediata delle piante risultate infette, nonché di quelle sintomatiche e in considerazione dell'elevato rischio fitosanitario anche di quelle ospiti asintomatiche fino ad un raggio di 10 metri;
- di distruggere il materiale vegetale nel punto stesso di estirpazione delle piante infette o in area immediatamente limitrofa e bruciarlo fino all'incenerimento, tenendo in considerazione la normativa vigente in materia ambientale;
- di prescrivere la disinfezione per via fisica o chimica (sali di ammonio quaternario esempio 1g/l di benzalconio cloruro) di contenitori, utensili, attrezzature e macchine venute a contatto con materiale vegetale infetto o sintomatico;
- di vietare il trasporto <u>fuori dal campo o dall'area dichiarata contaminata</u> di materiale vegetale infetto o no di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR):
- di disporre che le piante con sintomi sospetti rilevati nel corso delle ispezioni nelle aree contaminate vengano estirpate e distrutte senza bisogno di ulteriori analisi di conferma;
- di istituire una zona di sicurezza di raggio 1km attorno ai focolai accertati, in cui verranno <u>effettuateispezioniduranteimesidimaggiorrischio</u> infettivo, giugno-luglio e settembre-ottobre; le piante sospette verranno contrassegnate e non potranno essere spostate o potate senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di riportare in allegato n.2, che costituisce parte integrante della presente determina, la zona di sicurezza relativa alle zone focolaio di Erwinia amylovora sino ad oggi individuate nella regione Marche;
- di vietare il trasporto fuori <u>dalla zona di sicurezza</u> di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza preventiva autorizzazione del SFR;





- di definire area delimitata quella comprensiva dell'area contaminata e dell'area di sicurezza relativa;
- di vietare la messa a dimora di piante ospiti di Erwinia amylovora nelle aree delimitate senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di vietare lo spostamento di alveari esistenti nelle aree delimitate al di fuori delle medesime aree delimitate dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno, salvo autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente individuate dal SFR;
- di prescrivere che tutti gli strumenti di taglio utilizzati per le operazioni di asportazione delle piante infette devono essere sterilizzati in loco per via fisica o chimica (sali di ammonio quaternario esempio 1g/l di benzalconio cloruro).
- che lo stato di area focolaio e di area di sicurezza potrà essere revocato dal SFR, solo dopo che per 3 anni consecutivi, e a seguito di controlli ufficiali, non sia stata rilevata alcuna presenza della malattia:
- che qualora venga accertata la presenza di Erwinia amylovora all'interno di un vivaio o all'interno di un campo di piante madri si applichino le disposizioni riportate nel DM 10/09/1999 n 356:
- che fermo restando quanto prescritto al precedente punto, è comunque valido anche per l'attività vivaistica il divieto di trasportare al di fuori dell' area delimitata il materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di inviare copia della presente determina con lettera di ingiunzione agli interessati in relazione alle misure fitosanitarie presentate in questo documento;
- di rendere consultabili la mappa dei focolai di Erwinia amylovora sino ad oggi individuati nella regione Marche sul web all'indirizzo:

http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di Erwinia amylovora si intendono le specie coltivate e spontanee appartenenti ai generi Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e alla specie Photinia (Stranvaesia) davidiana:

Si ribadisce che ai sensi del DM 356 del 10/09/1999 vige l'obbligo per chiunque di segnalare al SFR la presenza di eventuali piante che presentino sintomi riferibili al batterio Erwinia amylovora; il servizio provvederà alla verifica dei casi sospetti.

Si fa presente inoltre che l'estirpazione di piante e la loro distruzione, nonché le altre misure obbligatorie derivanti dall'applicazione della presente determina, devono essere effettuate a spese del proprietario delle piante o del conduttore, a qualsiasi titolo, del terreno in cui si trovano;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.54 del decreto legislativo 19 agosto 2005,n.214

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.





Il SFR comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Per quanto non previsto dalla presente determina si applicano le disposizioni del DM 10/09/1999 n.356;

Ai sensi della DGR n. 573/2001 si provvede alla pubblicazione del presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it,

Il presente atto non è soggetto a controllo

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa;

- Il presente atto si compone di n.10 facciate, comprensive del documento istruttorio, e degli allegati.

IL DIRIGENTE (Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente





ALLEGATI n. 2 MAPPE

